



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

**REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO
DI PERSONE MEDIANTE SERVIZIO
PUBBLICO NON DI LINEA – TAXI**

Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 87 del 28/11/2025.

CAPO I – NORME COMUNI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Oggetto del presente Regolamento è la disciplina locale del Comune di Andora dell'autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone attraverso TAXI.

2. Il presente Regolamento viene emanato in applicazione delle seguenti norme:

- Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i., titolata "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 19/11/1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Regionale 04/07/2007 n. 25 (indicata come L.R.); Legge 04/08/2006 n. 248, titolata "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
- Legge - 4/8/2017 n. 124 "Legge Annuale per il mercato e la concorrenza";
- L. 11/02/2018 n. 12 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14/12/2018 n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

ART. 2 - SERVIZIO TAXI

1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata; lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico in posteggi appositamente stabiliti e riservati; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene nell'ambito del territorio comunale, all'interno del quale la prestazione è obbligatoria. Le modalità di espletamento del servizio e le tariffe sono predeterminate amministrativamente e lo stazionamento avviene all'interno delle aree comunali individuate con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 7 del vigente N.C.d.S, come previsto all'art. 22, comma 1.

ART. 3 - FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Quadro all'articolo 7, comma 1, i titolari di Licenza per l'esercizio del servizio taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

1. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
2. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
3. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge quadro;

4. essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8/8/1985 n. 443.

2. Nei casi di cui al comma 1, punto 4, del presente articolo è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. Nel caso di recesso dai suddetti organismi la licenza non potrà essere trasferita al solo conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso.

ART. 4 - LICENZA DI ESERCIZIO

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono rilasciate dal Dirigente Competente, a seguito di espletamento di procedura concorsuale pubblica.

2. Titolari delle suddette licenze possono essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità, ovvero condizioni di rifugiato politico, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o noleggio del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

3. La licenza è riferita ad un singolo veicolo. Tali titoli devono essere custoditi a bordo del mezzo di trasporto durante lo svolgimento del servizio al fine di consentire senza difficoltà l'attività di controllo da parte degli organi di vigilanza.

4. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. È ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercitato con natanti.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE LICENZE TAXI

1. Il numero delle Licenze di taxi è determinato dal presente regolamento in cinque unità così determinate:

- n. 1 licenza ogni 3.000 residenti;
- n. 1 licenza ulteriore ogni 1.500 posti letto risultanti dalla piattaforma ROSS della Regione Liguria;
- n. 1 licenza ulteriore all'apertura di un Istituto Scolastico Superiore con almeno 150 alunni.

2. La determinazione numerica delle licenze taxi di cui al comma 1 potrà essere variata, così come previsto dall'art. 6 della Legge 04/08/2006 n. 248 qualora ne sussistano le condizioni, bandendo concorsi straordinari.

3. Medesima procedura sarà avviata per l'assegnazione di titoli autorizzatori temporanei stagionali, non cedibili con l'applicazione, ai sensi dell'art 6, 1° comma, lettera c, della Legge

04/08/2006 n. 248.

4. Il numero delle licenze, di cui al fabbisogno teorico del servizio taxi, sarà tenuto aggiornato dal Dirigente competente ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 21/1992, tenuto conto anche dei parametri di cui all'art. 18 della Legge Regionale n. 25/2007, mediante propria determinazione da adottarsi con cadenza quadriennale, entro il mese di aprile conformemente alle disposizioni contenute in tale Legge.

ART. 6 - RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture in servizio pubblico da piazza - taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19/11/1992, sono munite di tassametro omologato ed hanno tutte le caratteristiche costruttive e funzionali previste dalla normativa vigente in materia.

2. Sul tetto dell'autovettura adibita al servizio di taxi deve essere posto un contrassegno luminoso recante la scritta "taxi" e sul retro una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" e il numero identificativo della licenza.

ART. 7 - VEICOLO DI SCORTA

1. Qualora i soggetti titolari della licenza taxi rilasciata dal Comune di Andora presentino istanza per l'esercizio dell'attività con veicolo di scorta, sarà avviata la procedura autorizzatoria che consentirà anche l'uso dei mezzi in servizio di scorta disciplinandone le modalità di utilizzo.

ART. 8 - SOSTITUZIONE VEICOLO

1. È consentita, previo nulla osta del Dirigente del Settore Competente, la sostituzione per alienazione dell'autovettura in servizio.

2. Nel caso di sostituzione di veicoli l'Amministrazione Comunale promuove, nelle forme ritenute più opportune, l'acquisto di veicoli ad impatto ecologico ridotto anche attraverso le nuove tecnologie proposte dal mercato.

3. La sostituzione del veicolo è autorizzata mediante aggiornamento della licenza originaria.

ART. 9 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impegnati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, lettera b, della L.R. 9/9/1998 n. 31 – norme in materia di trasporto pubblico.

2. Nel rispetto delle vigenti normative, la licenza è concessa dal Dirigente Competente in presenza di un regolare rapporto convenzionale fra il concessionario della linea ed il tassista.

ART. 10 - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO

1. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria ed è effettuata con partenza dal territorio comunale, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 2, della Legge 21/1992, per qualunque destinazione, raggiungibile attraverso strade carrabili.

2. Per le destinazioni oltre il limite comunale è necessario il previo assenso del conducente fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4 della medesima Legge 21/1992. Si prescinde dall'assenso in presenza delle convenzioni di cui al comma 2 del precedente art. 9.

3. Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, e salve le deviazioni imposte da giustificati motivi e/o cause di forza maggiore, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.

ART. 11 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. È istituita, ai sensi del 4° comma dell'art. 4 della L. 15.01.1992 n. 21 una commissione consultiva così composta:

- a) Dirigente/Responsabile Ufficio attività produttive o suo delegato, Presidente;
- b) Comandante Corpo Polizia Municipale o suo delegato;
- c) n.1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- d) n. 1 rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.

2. Provvede alla nomina della Commissione il Dirigente competente previa richiesta delle designazioni alle Associazioni di categoria.

3. Esplica le funzioni di segretario della commissione un dipendente dell'Ufficio Attività Produttive.

4. La commissione viene convocata dal Presidente mediante PEC/raccomandata o via mail tramite avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

5. La riunione è valida quando sia presente almeno la metà dei componenti della commissione. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. La commissione dura in carica quattro anni.

7. Il commissario che non si presenta, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito mediante nuovo provvedimento del dirigente.

8. Tale nuova nomina manterrà la durata in carica prevista per l'intera commissione.

9. La Commissione svolge tutti i compiti previsti dalla legge ed in particolare:

- a) esprime il proprio parere sulla proposta di adeguamento delle tariffe;
- b) b) esprime parere non vincolante sulle modificazioni al presente regolamento;
- c) c) esprime parere sull'individuazione delle aree di sosta.

CAPO II

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

ART. 12 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA E DI NOLEGGIATORE

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai soggetti iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla C.C.I.A.A. "Riviera di Liguria", ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 25/2007.

2. Il certificato d'iscrizione al ruolo deve essere conservato a bordo del mezzo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 13 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio della professione di esercente l'attività di tassista è consentito previo rilascio di apposita licenza ai soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 14 e ai titolari della necessaria patente di guida con il relativo certificato di abilitazione professionale e che:

- a) non hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- b) non sono stati oggetto di provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011) o di condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero altra misura con efficacia riabilitativa.

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento per la presentazione della domanda di ammissione.

CAPO III

LICENZA D'ESERCIZIO

ART. 14 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

1. Come indicato al precedente articolo 13 le licenze per l'esercizio del servizio taxi sono rilasciate ai singoli in possesso dei requisiti richiesti, previo espletamento del concorso pubblico per titoli ed esame orale bandito in riferimento ai posti disponibili in organico.

2. In particolare l'ufficio Attività Produttive è competente a:

- a) curare la redazione dello schema del bando di concorso così come prescritto al successivo art. 15;
- b) esaminare le domande di partecipazione al concorso e decidere sull'ammissione dei candidati;
- c) valutare i titoli secondo i parametri elencati nel bando redatto ai sensi del successivo articolo 16 e stilare la graduatoria di merito;

3. Il dirigente nomina una commissione composta da tre membri deputata all'esame orale dei concorrenti. La commissione è presieduta dallo stesso Dirigente e componente obbligatorio è il comandante della Polizia Municipale. Il terzo membro sarà scelto fra soggetti che abbiano conoscenza della toponomastica e dei luoghi di interesse turistico locali, conoscenza di applicazioni innovative ICT, tecniche di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente.

4. La commissione esamina i concorrenti e stila la graduatoria della prova orale.

5. La graduatoria di merito resta valida tre anni a decorrere dalla data della sua approvazione.

6. Si ha disponibilità al rilascio delle licenze in caso:

- a) di restituzione dei suddetti titoli già a suo tempo rilasciati;
- b) di ridefinizione degli organici sulla scorta di quanto previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 25/2007;
- c) qualora sia necessario il rilascio di licenze taxi temporanee e stagionali, non cedibili, con l'applicazione delle procedure di cui all'art. 6, lettere b), c), della Legge 04/08/2006 n. 248.

ART. 15 CONTENUTI DEL BANDO

1. Il bando di concorso per il rilascio delle licenze deve contenere:

- a) il numero delle licenze da assegnare;
- b) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
- c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) l'indicazione delle materie d'esame orale;
- e) l'indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- f) l'indicazione del termine per la chiusura delle operazioni di scrutinio;
- g) lo schema della domanda per la partecipazione al concorso.

2. Il bando di concorso è approvato con provvedimento dirigenziale contenente i criteri stabiliti dal successivo art. 16 e deve essere pubblicato all'albo pretorio on line.

ART. 16 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Ai fini del rilascio delle licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, il Dirigente Competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) diploma di Laurea; *punti quattro;*
- b) diploma di scuola superiore; *punti tre;*
- c) servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida, anche in qualità di collaboratore familiare, del titolare della licenza per periodi di tempo complessivo di almeno sei mesi, valutabili anche frazionati per ciascun semestre:
punti uno, fino ad un massimo punti tre;
- d) servizio di autista prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende o imprese private, per ciascun semestre:
punti uno, fino ad un massimo di punti quattro;
- e) comprovata (certificazione/diploma/laurea) conoscenza di lingue straniere:
punti uno, fino ad un massimo punti quattro;
- f) possesso di titoli idonei ad attestare particolari abilità di guida: *punti uno.*

2. Qualora a due o più candidati risulti attribuito lo stesso punteggio verrà considerata la maggior anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti, di cui alla Legge Regionale e, in subordine, la minore anzianità anagrafica; infine, si farà riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ART. 17 - MATERIE DI ESAME

1. I candidati dovranno sostenere una prova orale vertente sulle seguenti materie:

- a) conoscenza obbligatoria della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua straniera;
- b) conoscenza del Regolamento Comunale e della normativa di settore, conoscenza della toponomastica e dei luoghi di interesse turistico locali, conoscenza di applicazioni innovative ICT, tecniche di primo soccorso e nozioni comportamentali

in caso di incidente.

ART. 18 - ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA

1. Il Dirigente del Settore Competente approva con propria Determinazione la graduatoria di merito formulata dopo l'espletamento delle procedure concorsuali e provvede al conseguente rilascio del titolo idoneo allo svolgimento della relativa attività.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di taxi.

3. Al titolare della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista.

4. Qualora dovesse essere accertata la sussistenza in capo al titolare della licenza di situazioni di incompatibilità, è assegnato un termine temporale entro il quale dovrà essere rimossa la stessa situazione di incompatibilità, ovvero fatta rinuncia della licenza d'esercizio secondo le modalità di cui all'art. 43.

ART. 19 - TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE

1. Può essere autorizzato il trasferimento per richiesta e designazione fra vivi ovvero "mortis causa" della licenza nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 9 della Legge Quadro, assolve le seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione (scrittura privata autenticata o atto pubblico) deve essere allegato in copia alla richiesta, correlata dal bollo necessario;
- b) la dichiarazione di successione deve essere allegata come alla lettera a), unitamente alla dichiarazione dell'eventuale soggetto terzo diverso dall'erede, per cui si richiede la voltura della licenza;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 e 13 del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 20 - AVVIO E SOSPENSIONE

1. Nel caso di rilascio della licenza o di trasferimento della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve, obbligatoriamente, a pena di decadenza della licenza medesima, avviare il servizio entro tre mesi dalla data di rilascio o di volturazione del titolo. Per giustificati motivi, indipendenti dalla volontà dell'interessato, il Dirigente del Settore Competente può concedere una proroga motivata.

2. Il titolare della licenza che deve, per qualsivoglia ragione, sospendere il servizio (ferie comprese) ha l'obbligo di darne comunicazione all'Ufficio competente per iscritto nel termine perentorio di 24 ore antecedenti l'inizio della sospensione nonché al Comando di Polizia Municipale.

ART 21 - TURNI DI SERVIZIO E PRELEVAMENTO DELL'UTENTE

1. Il servizio taxi è svolto con turni ed orari stabiliti dal Dirigente del settore su proposta trimestrale dei tassisti. La proposta deve essere presentata all'Ufficio competente almeno sette giorni prima dell'inizio del trimestre. Qualora non pervenissero proposte, il dirigente determina i turni in autonomia.

2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.

3. In ogni caso dal giovedì antecedente la S. Pasqua fino al martedì successivo e dal 1/06 sino al 30/09 di ogni anno, la turnazione notturna dovrà essere garantita dalle ore 20 alle ore 8 da almeno un operatore Taxi.

4. La Giunta potrà determinare criteri per la formazione dei turni di servizio qualora vi siano carenze nel pubblico servizio ovvero situazioni di disagio per l'utenza e/o in presenza di reiterate violazioni.

5. Il prelevamento dell'utente può avvenire al di fuori delle zone appositamente individuate quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito (in tale caso il prelevamento dell'utente deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal vigente N.C.d.S.) ovvero come disciplinato nel successivo art. 22 del presente regolamento.

6. È fatto comunque divieto al tassista che si trovi in prossimità delle aree di fermata taxi e, comunque in un raggio di visibilità delle stesse, di acquisire traffico e/o

utenza mediante comportamenti e prelevamenti che eliminino la priorità stabilita in base all'ordine d'arrivo della vettura.

ART. 22 - ACQUISIZIONE DELLA CORSA E DEL SERVIZIO

1. Il servizio Taxi è offerto nelle aree di sosta opportunamente individuate. Il Comandante della Polizia Municipale può effettuare, sentiti eventualmente i soggetti interessati, con apposito provvedimento, modifiche e/o integrazioni alle zone riservate alle soste dei veicoli adibiti al servizio taxi in occasione di manifestazioni od altri avvenimenti e può istituire, sempre con la procedura succitata, posteggi provvisori.

2. La corsa può essere acquisita:

- a) negli stalli di sosta all'uopo individuati, nel rispetto dell'ordine di arrivo dei veicoli adibiti al servizio; sono da considerarsi in servizio in fase statica solo le vetture parcheggiate regolarmente negli stalli;
- b) al di fuori dei medesimi stalli quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tal caso l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente;
- c) al di fuori di tali aree, anche mediante sistemi di chiamata diretta al numero unico gestito mediante piattaforma informatica o cellulare del tassista o tramite applicazione Web scaricabile da Internet; qualora il cliente sia geolocalizzabile, dovrà essere raggiunto dall'auto libera più vicina.

3. Gli oneri comunque denominati del numero unico o piattaforma sono a carico del Comune di Andora, che avrà pieno accesso ai dati, raccolti tramite il sistema operativo, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza; gli operatori sono comunque tenuti ad utilizzare la piattaforma fornita dal Comune.

4. L'Amministrazione si riserva la possibilità di sostituire il numero unico/la piattaforma informatica di acquisizione della corsa qualora la stessa dovesse risultare inadeguata o inefficiente alle effettive esigenze del servizio Taxi comunale mediante l'acquisto secondo le vigenti norme del codice degli appalti.

5. Per le chiamate non geolocalizzate il sistema dovrà individuare il taxi da maggior tempo in fase statica in qualsiasi delle due zone di stallo (piazza Doria, stazione ferroviaria).

6. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

7. I taxi dovranno sostare nella zona loro riservata rispettando e disponendosi secondo l'ordine di arrivo. Il conducente del primo veicolo di fila è titolato a fornire la prestazione al richiedente. È fatta salva la facoltà del cliente di scegliere, per comprovate e motivate ragioni il veicolo di suo gradimento. Durante la permanenza nell'area di sosta il conducente primo di turno dovrà obbligatoriamente rispondere alle richieste dirette dei clienti, ovvero alla chiamata telefonica inoltrata al numero unico gestito mediante piattaforma informatica e recarsi, per la via più breve, alla località segnalatagli con obbligo di

geolocalizzazione. Ogni taxi dovrà dotarsi di sistema di pagamento elettronico e dovrà essere geolocalizzato dal sistema della piattaforma; i titolari di licenza dovranno consentire al Comune il pieno e totale accesso alla piattaforma informatica allo scopo di monitorare il servizio; al fine di permettere la geolocalizzazione ciascun tassista durante l'orario di servizio dovrà mantenere costantemente attivo il terminale di bordo.

ART. 23 – TAXI CONDIVISO (TAXI SHARING)

1. Il taxi sharing è un particolare servizio di taxi collettivo di persone che si effettua mediante le autovetture da piazza per il collegamento di percorsi urbani predefiniti con origine dagli stalli autorizzati e sino alla capienza del mezzo prevista dalla carta di circolazione.

2. L'individualizzazione dei percorsi che potranno essere oggetto di "taxi sharing" è demandata alla competenza della Giunta Comunale.

ART. 24 - CARTA DEI SERVIZI

1. L'erogazione del servizio pubblico non di linea deve uniformarsi ai seguenti principi:

EGUAGLIANZA: la prestazione del servizio pubblico non di linea si ispira al principio di eguaglianza dei diritti dei cittadini e di imparzialità; nessuna distinzione o discriminazione nella prestazione del servizio può essere compiuta per ragioni di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche; i conducenti si impegnano a prestare particolare attenzione ai soggetti portatori di handicap, anziani e cittadini appartenenti alle fasce sociali deboli.

CONTINUITA': i tassisti si impegnano a esercitare il servizio di trasporto in modo continuo senza interruzioni; qualora si verificassero particolari esigenze di mobilità si impegnano ad effettuare servizi di emergenza; la sospensione del servizio o l'interruzione nella giornata potrà dipendere esclusivamente da agitazioni nella categoria, che dovranno essere poste in essere nel rispetto delle norme che disciplinano gli scioperi del settore.

PARTECIPAZIONE: i cittadini possono partecipare al confronto sull'organizzazione e sulle modalità di espletamento del servizio attraverso le Associazioni che li rappresentano.

QUALITA' ED EFFICACIA: il comune di Andora e gli operatori del settore si pongono come obiettivo il miglioramento della qualità del servizio attraverso l'adozione delle soluzioni organizzative e tecnologiche più opportune.

2. La carta dei servizi viene predisposta dall'Ufficio competente e sottoposta al parere della Commissione entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento per essere approvata dalla Giunta Comunale.

ART. 25 - OBBLIGHI DEL TASSISTA E DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di osservare il presente Regolamento e di rispettare le norme che costituiscono la "Carta dei Servizi", la quale potrà essere integrata con deliberazione della Giunta Comunale qualora emergessero particolari criticità segnalate dall'utenza.

2. I tassisti hanno in ogni caso l'obbligo di:

- a. comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b. informare il cliente su qualsiasi deviazione al percorso normalmente più breve qualora si rendesse necessario;
- c. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- e. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- f. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nei casi in cui il veicolo entri in avaria su strada extraurbana;
- g. consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- h. tenere a bordo del veicolo, in buona evidenza, una copia del presente regolamento ed esibirlo a chiunque ne abbia interesse, una copia della tabella aggiornata inerente le tariffe in vigore e una copia del tariffario redatto in più lingue contenente la medesima tabella;
- i. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro. Di informare, altresì, l'utenza durante l'espletamento del servizio di eventuali guasti o imperfezioni di funzionamento della strumentazione; in tal caso l'utente potrà decidere se proseguire o meno nell'esecuzione del contratto di trasporto;
- j. rilasciare su richiesta del cliente, in quanto conforme a Legge, la ricevuta e/o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto; tale ricevuta di pagamento dovrà contenere l'identificazione del taxi, la data e l'orario della corsa, il percorso effettuato e l'importo pagato;
- k. rispettare l'ordine di precedenza ai posteggi, l'obbligo di risposta alla chiamata telefonica al Numero Unico gestito mediante piattaforma informatica nonché ogni altra disposizione del presente regolamento;
- l. sostare con il proprio veicolo nelle aree di cui all'art. 2, del presente regolamento.

3. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a. seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b. far salire sui veicoli persone diverse dagli utenti del servizio;
- c. invitare con voci e cenni i passeggeri;
- d. portare animali propri sulla vettura;
- e. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente, o in casi di accertata forza maggiore ed evidente stato di pericolo;
- f. chiedere compensi aggiuntivi rispetto all'importo visualizzato sul

tassametro corrispondente alla tariffa maggiorata degli eventuali supplementi, salvo il diritto di chiedere la copertura dei danni cagionati per dolo o per colpa dei clienti a titolo di risarcimento;

- g. applicare tariffe diverse da quelle previste per il trasporto reso;
- h. rifiutare il trasporto del bagaglio quando risulti capiente il veicolo;
- i. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap nei limiti della capienza del veicolo e/o animali al servizio di persone non vedenti;
- j. fumare e mangiare durante la corsa;
- k. dormire in auto durante la sosta nel parcheggio;
- l. effettuare riparazioni e lavaggio e/o operazioni di manutenzione e/o pulizia del veicolo durante la sosta nei parcheggi;

ART. 26 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO TAXI

1. Agli utenti dei servizi è fatto divieto:

- a. fumare sui veicoli;
- b. scegliere la vettura adibita al servizio taxi nei parcheggi autorizzati in violazione del rispetto dell'ordine di carico; la scelta può essere pertanto effettuata solo nel caso in cui le persone di un singolo gruppo non trovino sufficiente capienza all'interno della prima vettura di fila ovvero per le motivate ragioni di cui all'art. 22, comma 7;
- c. gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento e/o l'imbrattamento della vettura e a garantire il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada;
- e. pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
- g. pretendere prestazioni dal conducente non inerenti il servizio.

ART. 27 - SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti alla guida del taxi, nell'ambito orario del turno integrativo o del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di moralità e professionalità richiesti dalla vigente normativa.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 8 della Legge Regionale 25/2007 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi, in caso di malattia, invalidità o

sospensione della patente intervenute successivamente al rilascio della licenza, possono mantenere la titolarità della licenza per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

4. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

5. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari sempreché iscritti nel ruolo conducenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice civile.

6. La sostituzione alla guida è autorizzata di volta in volta con provvedimento del Dirigente competente, previa presentazione della documentazione attestante il possesso in capo al sostituto dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13.

7. L'istanza di autorizzazione dovrà essere corredata dalla posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto, nonché dai riferimenti identificativi del contratto di cui al precedente comma 4.

ART. 28 - ASPETTATIVA

1. Al titolare della licenza può essere concessa un'aspettativa per comprovati motivi di salute, familiari e per cause di forza maggiore, fino a gg. 90 (novanta) nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i dodici mesi.

ART. 29 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Il tassista, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa esigendo il pagamento dell'importo dovuto.

2. Il conducente del veicolo taxi deve interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro, salvo che il passeggero, comunque informato tempestivamente, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo.

ART. 30 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RESO A PERSONE ANZIANE ED A PORTATORI DI HANDICAP

1. Il servizio di taxi deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alle persone

anziane ed ai soggetti portatori di handicap.

3. Il trasporto di carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità di anziani e portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 31 -TARIFFE

1. Il servizio di TAXI si effettua a richiesta diretta del trasportato/i dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe determinate dal Comune con deliberazione di Giunta, sentita la Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, tenendo presente l'andamento dei costi del servizio e della variazione del costo della vita. Tali tariffe sono a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano e sono aggiornate con cadenza biennale; con la medesima deliberazione sono stabiliti altresì gli eventuali supplementi.

2. Tariffe e supplementi sono verificati con le modalità e le periodicità stabilite dall'art. 17 della L.R. n.25/2007 e portate a conoscenza dell'utenza mediante opportuna esposizione all'interno del veicolo, come specificatamente indicato nel tariffario.

3. Nel caso di più utenti interessati al medesimo percorso il conducente, accettandone il contestuale trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la tariffa d'uso, salvo gli eventuali supplementi individuati per bagagli, bauli ed animali.

4. Per i servizi extraurbani la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano il confine del territorio comunale.

5. Il tariffario tradotto in lingua inglese è pubblicato sul sito web del comune di Andora ed esposto nelle zone di sosta, nonché nei maggiori punti di frequentazione turistica.

ART. 32 - TASSAMETRO

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro di tipo omologato situato in posizione facilmente visibile da parte dell'utente e tale da consentire una lettura immediata e progressiva del corrispettivo da pagare.

2. La regolazione del tassametro deve essere effettuata in applicazione delle tariffe comunali vigenti; l'avviso indicante il sistema tariffario, posto all'interno dell'abitacolo, deve essere chiaramente leggibile ed in luogo facilmente visibile dal cliente.

3. Il tassametro, immediatamente dopo l'installazione, dovrà essere sottoposto, a spese del titolare, a prove tecniche di misurazione presso una delle officine autorizzate e piombato, con appositi sigilli che garantiscono sia l'inamovibilità dell'attrezzatura sia il collegamento con gli strumenti di misurazione della percorrenza. Il titolare della licenza

dovrà trasmettere all'Ufficio Comunale copia della dichiarazione dell'avvenuta sigillatura rilasciata dall'officina autorizzata.

4. È fatto obbligo al tassista di mantenere in perfetta efficienza il tassametro, che può essere sottoposto a verifiche periodiche tese a verificarne il regolare funzionamento. Le accertate anomalie o mal funzionamenti della predetta strumentazione devono essere riparate prima dell'avvio del servizio. L'ufficio competente del comune può richiedere anche una volta l'anno la dichiarazione di una officina autorizzata sulla corretta verifica delle suddette apparecchiature.

5. Le avarie al tassametro sopravvenute nel corso della prestazione, salvo l'eventuale prosecuzione della corsa prevista dall' art. 29, comma 2 devono essere riparate prima di riprendere il servizio stesso.

ART. 33 - IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE

1. Nell'organizzazione del servizio è sempre consentito proporre l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi di attesa per i clienti ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano; tali tecnologie saranno sempre liberamente migliorabili al loro progredire, al fine di assicurare un accesso immediato da parte dell'utenza al servizio Taxi.

ART. 34 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione del servizio taxi limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio del suddetto servizio sono imputabili unicamente al titolare della licenza, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto.

ART. 35 - PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

1. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno ed all'esterno dei veicoli è ammessa.

2. Il messaggio pubblicitario, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal N.C.d.S., dovrà essere collocato con dimensioni e forme da determinarsi con provvedimento del Dirigente del settore competente, sentita la categoria.

3. I titolari di licenza taxi dovranno preventivamente comunicare al Dirigente del Settore competente il bozzetto dei suddetti messaggi pubblicitari, allegando autocertificazione della corrispondenza alla normativa del vigente Codice della Strada.

ART. 36 - RECLAMI

1. Eventuali reclami in merito allo svolgimento dei servizi in trattazione saranno indirizzati all'ufficio competente del Comune o direttamente al competente Dirigente di settore, il quale, esperiti i necessari accertamenti del caso, avvia, ricorrendone le circostanze, il provvedimento sanzionatorio previsto dal regolamento.

2. È fatto obbligo al tassista di esporre all'interno dell'autovettura, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico dell'ufficio a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

ILLECITI E SANZIONI

ART. 37 - UFFICIO COMPETENTE E ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. L'ufficio competente per la gestione dei procedimenti connessi con le licenze per il servizio Taxi è l'Ufficio Attività Produttive del Comune;

2. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Corpo di Polizia Municipale e agli altri Organi di cui all'art. 13 della Legge 24/11/1981 n° 689.

ART. 38 - SANZIONI

1. Fatte salve le specifiche violazioni previste dalla Normativa Statale e Regionale, nonché da Leggi speciali (N.C.d.S.), per le quali verranno applicate le rispettive sanzioni amministrative, questo Regolamento stabilisce quanto di seguito descritto:

- sanzione amministrativa pecuniaria, la quale potrà essere aggiornata periodicamente sulle variazioni dell'Indice I.S.T.A.T.;
- sanzione accessoria della sospensione della licenza e/o carta di circolazione dei veicoli;
- revoca della licenza.

2. In caso di sospensione sono sempre disposti, a cura del Dirigente del settore competente, l'asportazione dal veicolo della targhetta posteriore identificativa taxi, nonché la copertura del tassametro. Inoltre, lo stesso dovrà circolare con il segnale luminoso (TAXI) incappucciato ed ulteriori segni distintivi dovranno essere coperti.

ART. 39 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. L'inosservanza da parte dei conducenti di Taxi di quanto contenuto nel presente Regolamento è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

2. Alla violazione specifica degli artt. 28 e 29 della L.R. 25/2007 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui all'art. 25, comma 3, lettere f e g del presente regolamento, si applicherà, a carico del tassista, anche la restituzione al cliente della somma indebitamente percepita che potrà essere versata unitamente alla sanzione amministrativa. Il Dirigente del settore competente dispone la durata del periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della maggiore o minore entità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva, quando prevista dal presente regolamento o da altra normativa in materia.

3. Le suddette sanzioni amministrative pecuniarie, sono irrogate ai sensi della vigente normativa ed in particolare secondo quanto previsto dalla legge 24/11/1981 n° 689 e successive modificazioni.

ART. 40 – DIFFIDA

1. Il titolare di licenza che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Ufficio ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

ART. 41 - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO

1. Per le seguenti violazioni, debitamente accertate dagli organi competenti, si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia del titolo da cinque a sessanta giorni:

- violazione delle norme al codice della strada per le quali è stata compromessa l'incolumità dei passeggeri trasportati a seguito di sinistro stradale con testimoni;
- sospensione del servizio, da parte dell'operatore, per più di dieci giorni consecutivi senza averne data comunicazione all'ufficio competente ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone anziane e/o diversamente abili di cui all'art. 30;
- prestazione del servizio con tassametro manomesso;
- aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di altro operatore del servizio;
- violazione delle norme che regolano l'utilizzo del veicolo di scorta;
- sostituzione ed utilizzo dell'autoveicolo senza preventiva autorizzazione;
- violazione dell'art. 21 relativo ai turni di servizio;
- raggiungimento delle località di destinazione con l'effettuazione di un percorso diverso da quello più breve in assenza di giustificati motivi o di forza maggiore;
- violazione degli obblighi e divieti di cui all'art. 25;
- violazione di norme penali o amministrative connesse all'attività di taxi, non specificatamente indicate nel presente regolamento;
- secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 40, nell'arco di due anni.

2. La licenza è sospesa obbligatoriamente dal Dirigente del settore competente al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto ed applicazione indebita di tariffe o supplementi, nonché manomissione o uso irregolare del tassametro, debitamente accertate dagli organi competenti;
- commissione di reato inerente la circolazione con sentenza definitiva di condanna;
- perdita, da parte del titolare della licenza, anche di uno solo, dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 86 del D.Lgs. 285/1992 e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi di quanto disposto dall'art. 11 della L. 21/1992 e s.m.i. è punita:

- con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e s.m.i. alla prima inosservanza;
- con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e s.m.i. alla seconda inosservanza;
- con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e s.m.i. alla terza inosservanza;
- con la cancellazione dal ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e s.m.i. alla quarta inosservanza.

5. La sospensione viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i provvedimenti di competenza. La sospensione viene altresì opportunamente annotata sul Registro Elettronico Nazionale NCC Taxi.

ART. 42 – SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO

1. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

ART. 43 - RINUNCIA ALLA LICENZA

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio delle attività ovvero alla licenza, deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio, allegando la licenza e la targhetta identificativa del veicolo, chiedendo nel contempo il nulla osta al cambio di destinazione d'uso del veicolo per il successivo aggiornamento della carta di circolazione del medesimo.

ART. 44 - REVOCA DELLA LICENZA

1. La licenza è revocata nei seguenti casi:

- a) violazione alle norme di legge o di regolamento che vietano il cumulo, in capo alla stessa persona fisica di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero, il cumulo della licenza del servizio taxi con l'autorizzazione di noleggio con conducente;
- b) sostituzione alla guida non autorizzata con utilizzo/impiego di soggetto sprovvisto dei necessari requisiti;

- c) accertata inottemperanza del divieto temporaneo di proseguire l'attività di tassista imposto con provvedimento Dirigenziale di sospensione di cui all'art. 42;
- d) violazione delle norme di legge inerenti la trasferibilità delle licenze;
- e) comminatoria di tre provvedimenti definitivi nell'arco di un quinquennio adottati ai sensi del precedente art. 39;
- f) mancato riacquisto, nei termini all'uopo fissati con determina Dirigenziale, di cui all'art. 41, comma 2, dei requisiti previsti dagli artt. 12 e 13;
- g) mancata restituzione di cui all'art. 45, comma 3;
- h) infruttuoso decorso del termine assegnato, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del presente Regolamento, per la rimozione delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di tassista.

2. La revoca è comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza. La revoca viene altresì opportunamente annotata sul Registro Elettronico Nazionale NCC Taxi.

ART. 45 - PROCEDURE PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA

1. I provvedimenti di sospensione della licenza sono adottati dal Dirigente dell'Ufficio attività produttive. La durata della sospensione è determinata tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e delle eventuali reiterazioni delle violazioni.

2. È parimenti adottato dallo stesso Dirigente il provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio.

3. La licenza di esercizio dei dipendenti conducenti e dei collaboratori deve essere, in caso di sospensione o revoca, restituita all'ufficio competente entro ventiquattrore dalla data di notifica del provvedimento; la mancata o ingiustificata consegna dei titoli autorizzativi sospesi ne comporta la revoca d'ufficio.

ART. 46 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA LICENZA

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

ART. 47 – NORMA DI RINVIO

1. La disciplina del servizio Taxi dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della L. 15/01/1992 n. 21 e s.m.i. non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.

2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati nell'art. 1 della L. 21/1992 e diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili ad integrazione della

specifica disciplina, le norme del presente regolamento.

ART. 48 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Gli operatori del settore e tutti gli altri soggetti individuati nel presente Regolamento dovranno adeguarsi a quanto in esso contenuto con decorrenza immediata dalla sua entrata in vigore.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali che finora hanno disciplinato la materia e/o che risultino in contrasto con il regolamento stesso.

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - SERVIZIO TAXI.....	2
ART. 3 - FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE.....	2
ART. 4 - LICENZA DI ESERCIZIO	3
ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE LICENZE TAXI.....	3
ART. 6 - RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE.....	4
ART. 7 - VEICOLO DI SCORTA	4
ART. 8 - SOSTITUZIONE VEICOLO.....	4
ART. 9 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA	4
ART. 10 - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO	5
ART. 11 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.....	5
ART. 12 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA E DI NOLEGGIATORE	7
ART. 13 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	7
ART. 14 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE	8
ART. 15 CONTENUTI DEL BANDO	8
ART. 16 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE	9
ART. 17 - MATERIE DI ESAME	9
ART. 18 - ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA.....	10
ART. 19 - TRASFERIBILITÀ' DELLE LICENZE.....	10
ART. 20 - AVVIO E SOSPENSIONE.....	11
ART 21 - TURNI DI SERVIZIO E PRELEVAMENTO DELL'UTENTE	11
ART. 22 - ACQUISIZIONE DELLA CORSA E DEL SERVIZIO.....	12
ART. 23 – TAXI CONDIVISO (TAXI SHARING).....	13
ART. 24 CARTA DEI SERVIZI.....	13
ART. 25 - OBBLIGHI DEL TASSISTA E DURANTE IL SERVIZIO	14
ART. 26 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO TAXI.....	15
ART. 27 - SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA.....	15
ART. 28 - ASPETTATIVA.....	16
ART. 29 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO.....	16
ART. 30 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RESO A PERSONE ANZIANE ED A PORTATORI DI HANDICAP.....	16
ART. 31 -TARIFFE	17
ART. 32 - TASSAMETRO	17
ART. 33 - IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE	18
ART. 34 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	18
ART. 35 - PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE.....	18
ART. 36 - RECLAMI.....	19
ART. 37 - UFFICIO COMPETENTE E ADDETTI ALLA VIGILANZA	20

ART. 38 - SANZIONI	20
ART. 39 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	20
ART. 40 – DIFFIDA	21
ART. 41 - SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO	21
ART. 42 – SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO	22
ART. 43 - RINUNCIA ALLA LICENZA	22
ART. 44 - REVOCA DELLA LICENZA	22
ART. 45 - PROCEDURE PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA	23
ART. 46 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA LICENZA	23
ART. 47 – NORMA DI RINVIO	23
ART. 48 - NORME TRANSITORIE E FINALI	24